

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" E  
LA SOCIETA' ITALIANA DI TABACCOLOGIA (SITAB), PER L'UTILIZZAZIONE  
DEL POTENZIALE DIDATTICO NELL'AMBITO DELLA SCUOLA DI  
SPECIALIZZAZIONE IN: IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA - ROMA

ART. 1 - Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università e la Società Italiana di Tabaccologia (SITAB) per l'impiego del potenziale didattico scientifico, e le strutture della Società, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in riferimento alla legge 833/78 ed al d.l.vo 502/92, nonché alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione (D.P.R. n. 382 dell'11-7-80 e D.P.R. n. 162 del 10-3-82), si avvale delle strutture della Società denominata "SITAB" nonché del personale laureato della stessa, nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva di Roma.

ART.2 - Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al presente art. 1:

- a) L'Università fa svolgere parte delle attività didattiche, teoriche e pratiche della Scuola di Specializzazione suddetta presso il complesso Ospedaliero, le cui strutture concordemente vengono ritenute dalle parti particolarmente idonee a fornire una adeguata preparazione teorico-pratica agli specializzandi;
- b) In particolare il personale laureato dell'Amministrazione Ospedaliera, individuato secondo quanto indicato al successivo art., nel quadro del programma delle attività didattiche della Scuola di Specializzazione suddetta, espleta a titolo gratuito, a tempo determinato, le funzioni di docente per lo svolgimento di:
  - 1) corsi di insegnamento integrativi;
  - 2) gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari;
  - 3) forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazione didattiche (il tutto ai sensi del combinato disposto dagli Art. 25, penultimo comma e 27 del D.P.R. 382/1980.

ART. 3 - L'attribuzione degli insegnamenti e degli altri compiti connessi alla didattica specialistica al personale del complesso ospedaliero convenzionato avverrà con delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, su proposta del Presidente dell'Amministrazione ospedaliera e nulla osta dell'Amministrazione ospedaliera medesima.

ART. 4- Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse, vengono stabilite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione suddetta e all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione nel formulare le suddette modalità dovrà tener presenti le necessità che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso l'Amministrazione Ospedaliera, siano coordinate con le attività specifiche di questi. Al fine di meglio strutturare tale coordinamento, che resta di competenza dell'Amministrazione della struttura ospedaliera, il Consiglio della Scuola di Specializzazione delibera d'intesa con la Commissione di cui al successivo art. 7.

ART. 5- La formazione del medico specialista ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.17-8-1999, n. 368 e dall'art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, ivi compresa la Medicina Preventiva, le guardie, l'attività di pronto soccorso, l'attività ambulatoriale e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche (quest'ultima attività solo per le scuole di Specializzazione appartenenti all'area chirurgica), nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

La formazione comporta l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

Durante il periodo di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina.

ART. 6- In base a quanto stabilito dall'art. 2, ultimo comma D.P.R. n. 162 del 10-3-1982, l'Amministrazione ospedaliera farà pervenire all'Università, in tempo utile prima dell'inizio di ciascun anno accademico, eventuale richiesta di numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, da riservarsi a personale ad esso appartenente.

ART. 7- Le parti, in materia di assicurazione del personale per la responsabilità civile, gli infortuni e le malattie riportate in servizio e per causa di servizio, si attengono ciascuna ai propri ordinamenti. Tra il personale assicurato dell'Università si intendono inclusi anche gli Specializzandi dell'Amministrazione ospedaliera che frequentino i dipartimenti ed Istituti Universitari che concorrono al funzionamento della Scuola convenzionata.

ART. 8- Una apposita Commissione vigila sulla corretta applicazione della presente Convenzione e sul suo regolare svolgimento, conduce le opportune e necessarie verifiche, nonché propone agli organi deliberanti dei rispettivi Enti, gli aggiornamenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della Convenzione stessa può suggerire.

Tale Commissione, che è composta di sette membri, di cui tre nominati dal Presidente dell'Amministrazione Ospedaliera tra le proprie figure apicali e tre nominati dall'Università (tra cui il Direttore della Scuola convenzionata o tra i Direttori delle Scuole convenzionate) ed è presieduta dal Preside della Facoltà o da un suo delegato – Direttore della Scuola convenzionata – ovvero scelto tra i Direttori delle Scuole di Specializzazione convenzionate, stabilisce il numero degli specializzandi che potranno usufruire dell'attività didattica, teorica e pratica svolgentesi presso le strutture ospedaliere, nonché i relativi periodi di frequenza obbligatoria presso le stesse.

La Commissione redige, almeno una volta all'anno, una apposita relazione da presentarsi all'Università ed all'Amministrazione ospedaliera.

Ai componenti la Commissione predetta, per l'opera da essi svolta, non sarà riconosciuto diritto ad alcun compenso.

La Commissione, su richiesta dei suddetti Enti, esprime parere anche sulle eventuali controversie insorte tra le parti.

ART. 9 - Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 10 - Il presente atto entra in vigore a partire dal mese di novembre dell'anno accademico successivo / precedente alla sua approvazione ed ha durata triennale con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Il Rettore

*Renato Guarini*

Società Italiana di Tabaccologia  
Il Presidente

*Giacomo Mangiaracina*